



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 363 del 22 GIU. 2023

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula di convenzioni attive con strutture private terze.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 22 GIU. 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri /introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto economico del Bilancio dell'anno 2023, per introiti complessivi pari ad € 25.000,00 al conto n. R41001000039 "ALPA consulenze da privati";
- al Conto economico del Bilancio dell'anno 2023, per oneri complessivi di € 23.750,00 così suddivisi:
 - € 18.727,97 al conto n. C51004000001 "compensi ALPA medica";
 - € 897,58 al n. C53701000046 "accantonamento al Fondo Perequativo";
 - € 448,79 al conto n. C53701000047 "accantonamento al Fondo PTA";
 - € 538,55 al conto n. C51004000005 "compensi ALPA non medica";
 - € 936,40 al conto n. C53701000045 "accantonamento Legge Balduzzi";
 - € 1.752,10 al conto n. C55500100018 "IRAP Libera Professione";
 - € 448,61 al conto n. C51004000048 "oneri su LI.BE";

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 363 del 22 GIU. 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR n. XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso che, con note depositate in atti, le seguenti n. 5 strutture private terze hanno richiesto l'attivazione di una convenzione per l'acquisizione di consulenze e prestazioni sanitarie specialistiche da parte di dirigenti medici dell'ASST G.Pini-CTO:

STRUTTURA RICHIEDENTE	UBICAZIONE	DISCIPLINE OGGETTO DELLA RICHIEDA DI CONVENZIONAMENTO
9 Care S.r.l.	Romano di Lombardia (BG) – via Balilla, 66	Reumatologia
Balance Clinic S.r.l.	Milano (MI) – Corso Buenos Aires, 77	Terapia del dolore
Centro Medico Del Parco S.r.l.	Monza (MB) – via Ramazzotti, 20	Ortopedia e Traumatologia
Cura su Misura S.r.l.	Cusano Milanino (MI) - via Zucchi, 99	Ortopedia e Traumatologia
Fisicamentemedica	Melegnano (MI) – via Roma, 19	Ortopedia e Traumatologia

Visti:

- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano agire secondo norme di diritto privato allorquando adottano atti di natura non autoritativa;
- le Linee guida n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" osserva che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari" i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;
- l'art. 115, comma 1, lett. c), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità che prevede ".... L'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 363 del 22 GIU. 2023

- l'art. 115, comma 1 lett. d), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità che stabilisce *"..... l'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma di partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati"*;
- l'art. 114, comma 3, del suindicato C.C.N.L. che prevede che il Regolamento Aziendale sull'attività libero professionale disciplini, tra l'altro, l'attività di cui all'art. 115 comma 1 *"Tipologie di attività libero professionali intramuraria"*;
- le ultime *"Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL"*, approvate con DGR n. XI/3540 del 07/09/2020, nella parte in cui, al paragrafo 4.3 e 4.4 disciplinano le forme e le tipologie di attività libero professionale intramuraria di cui all'art. 115, comma 1, lett. c) e d) del CCNL 19/12/2019 dell'Area Sanità;

Richiamati:

- la deliberazione n. 553 del 24.11.2022 con la quale l'ASST G.Pini-CTO ha approvato il nuovo *"Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria"*, avente efficacia a far data dal 01.01.2023, che disciplina, tra l'altro, l'effettuazione di attività libero professionale in convenzione nelle forme di cui all'art. 115 comma 1 lett. c) e d) del CCNL 19.12.2019 dell'Area Sanità;
- l'art. 39 del sopracitato regolamento che recita:
 - comma 3: *"Verificato l'interesse aziendale della richiesta, comunque in subordine all'espletamento prioritario dell'attività istituzionale da parte dei Dirigenti Medici interessati, la convenzione viene predisposta dagli uffici competenti tenuto conto di quanto sopra e nel rispetto dei principi del presente Regolamento"*;
 - comma 4: *"Le attività in convenzione possono essere svolte, fuori dall'orario di servizio, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni."*;

Preso atto che, per ciascuna struttura privata terza richiedente, è stata esaminata, da parte della UOC Affari Generali e Legali:

- la richiesta di convenzionamento, depositata in atti, rispondente ai requisiti stabiliti dall'art. 39 comma 2 del succitato regolamento;
- la documentazione a corredo della richiesta di convenzionamento, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti strumentali all'effettuazione delle attività in convenzione, con particolare riferimento ai requisiti di accreditamento con l'S.S.N./S.S.L. e all'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il personale che presta servizio presso l'ASST G.Pini-CTO;
- l'interesse aziendale all'accoglimento della proposta, documentato a mezzo report di analisi redatto per ciascuna struttura interessata, depositato in atti, indicante, tra l'altro, le condizioni economiche ed operative proposte, in relazione ad aspetti quali la possibilità per l'ASST di ampliare il proprio bacino di utenza, anche ai fini dell'incremento dell'attività di ricovero e/o chirurgica effettuata presso l'ASST medesima. In particolare, l'interesse aziendale è stato oggetto di analisi in relazione a:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 363 del 22 GIU. 2023

- la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della struttura richiedente;
- la collocazione geografica della struttura;
- le tariffe applicate verso l'utenza e tariffe riconosciute all'ASST;
- le discipline oggetto della richiesta di convenzionamento;
- le attività svolte presso la struttura richiedente, con particolare riferimento alla "multidisciplinarietà" e all'effettuazione di attività chirurgica;

Dato atto che, a seguito della suindicata analisi preliminare:

- l'UOC Affari Generali e Legali, con note mail in atti, ha indetto apposite manifestazioni di interesse, notificate ai Direttori delle UU.OO.CC. sanitarie interessate per disciplina, ai fini dell'acquisizione delle disponibilità da parte dei dirigenti medici alle stesse afferenti;
- ad esito della suindicata procedura, sono pervenute le proposte di adesione, a mezzo della modulistica in uso, attestante, per ogni convenzione:
 - che l'impegno orario richiesto non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività istituzionale nell'ambito della propria U.O.C.;
 - che lo svolgimento delle attività in parola avverrà senza precludere il soddisfacimento, in via prioritaria, delle esigenze di servizio istituzionale e senza comportare alcun tipo di aggravio per le liste di attesa e i volumi prestazionali effettuati in regime S.S.N.;
 - che l'attività sarà resa nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di riposo, nonché nel rispetto di quanto disposto al punto 12 "esclusioni e incompatibilità" delle succitate "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL";
 - che l'attività sarà resa nel rispetto dei principi di rotazione e fungibilità tra i Dirigenti Medici che hanno aderito alla proposta di convenzionamento;

Acquisito, in calce alla suindicata modulistica, il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte della Direzione Medica del P.O. di riferimento e l'autorizzazione del Direttore Sanitario;

Verificato che alla data del 31.05.2023, come da documentazione in atti, risulta assolto il debito orario istituzionale per ciascun professionista interessato e che sussistono i requisiti di procedibilità sopra richiamati, orientati al soddisfacimento primario dell'interesse aziendale;

Visto il testo di convenzione, per ciascuna struttura richiedente, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale che, tra l'altro, prevede:

- **per l'ASST G. Pini-CTO:**
 - erogazione di consulenze specialistiche da parte del personale medico a rapporto esclusivo, in favore degli utenti che si rivolgono alla struttura privata terza;
 - effettuazione delle attività oggetto di convenzionamento al di fuori dell'orario di servizio, in regime di libera professione intramoenia;
 - garanzia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi specialisti in favore dei dipendenti nell'ambito dell'attività oggetto della convenzione;
- **per la struttura privata terza:**
 - riconoscimento in favore dell'ASST G. Pini-CTO, a fronte delle prestazioni effettuate, di un compenso specifico il cui importo è definito all'art. 2 della convenzione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 363 del 22 GIU. 2023

- predisposizione di una rendicontazione periodica attestante, tra l'altro, la quantità, la tipologia delle prestazioni erogate e la rilevazione degli accessi da parte dei dirigenti medici aderenti alla convenzione;
- rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- garanzia di copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione e all'utilizzo dei propri spazi;

Considerato che l'introito e il costo complessivo stimati derivanti dal presente provvedimento, pari rispettivamente ad € 25.000,00 ed € 23.750,00, sono annotati ai Conti di Bilancio, per l'anno di competenza, indicati nel primo foglio della presente deliberazione e che i proventi saranno riconosciuti al personale medico che ha svolto le prestazioni, erogando la quota di competenza, al netto delle imposte di legge e delle trattenute aziendali, come previsto dal sopracitato "Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria";

Ritenuto di:

- autorizzare la stipula delle convenzioni, con validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2023, per l'effettuazione di consulenze e prestazioni sanitarie specialistiche da parte di Dirigenti Medici a rapporto esclusivo, con le seguenti n. 5 strutture private terze:

STRUTTURA	UBICAZIONE	DISCIPLINE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO
9 Care S.r.l.	Romano di Lombardia (BG) – via Balilla, 66	Reumatologia
Balance Clinic S.r.l.	Milano (MI) – Corso Buenos Aires, 77	Terapia del dolore
Centro Medico Del Parco S.r.l.	Monza (MB) – via Ramazzotti, 20	Ortopedia e Traumatologia
Cura su Misura S.r.l.	Cusano Milanino (MI) - via Zucchi, 99	Ortopedia e Traumatologia
Fisicamentemedica	Melegnano (MI) – via Roma, 19	Ortopedia e Traumatologia

- approvare il testo delle suddette convenzioni, che, allegate al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

Viste

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 363 del 22 GIU 2023

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula delle convenzioni, con validità dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2023, per l'effettuazione di consulenze e prestazioni sanitarie specialistiche da parte di Dirigenti Medici a rapporto esclusivo, con le seguenti n. 5 strutture private terze:

STRUTTURA	UBICAZIONE	DISCIPLINE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO
9 Care S.r.l.	Romano di Lombardia (BG) – via Balilla, 66	Reumatologia
Balance Clinic S.r.l.	Milano (MI) – Corso Buenos Aires, 77	Terapia del dolore
Centro Medico Del Parco S.r.l.	Monza (MB) – via Ramazzotti, 20	Ortopedia e Traumatologia
Cura su Misura S.r.l.	Cusano Milanino (MI) - via Zucchi, 99	Ortopedia e Traumatologia
Fisicamentemedica	Melegnano (MI) – via Roma, 19	Ortopedia e Traumatologia

2. approvare il testo delle suddette convenzioni, che, allegate al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'introito e il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari rispettivamente ad € 25.000,00 ed € 23.750,00, sono annotati ai conti del Bilancio dell'esercizio 2023 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
4. di demandare il monitoraggio e la verifica dell'esecuzione delle attività in convenzione al Direttore della UOC Accoglienza – CUP – Monitoraggio Libera Professione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 363 del 22 GIU. 2023

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti
ATTI n. 2023/1.1.3/5



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 363 del 22 GIU. 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 23 GIU. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine e n. 5 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

9Care S.r.l. (di seguito denominato "Società"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 04503870166, con sede legale in Romano di Lombardia (BG), via Balilla n. 66, in persona del Legale Rappresentante sig. Gianluca Solitro, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Reumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Osteoporosi e Malattia Metaboliche dell'Osso dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa di Romano di Lombardia (BG), via Balilla n. 66, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'UOC Affari Generali e Legali dell'ASST Gaetano Pini-CTO, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa un accesso settimanale, della durata di quattro ore circa, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso pari a:

Tipologia	Quota riconosciuta all'ASST
Prima Visita Reumatologica	€ 108,75
Visita Reumatologica di Controllo	€ 93,75
Visita Reumatologica + ecografia reumatologica (2 sedi)	€ 100,75
Visita Reumatologica + ecografia reumatologica (1 sedi)	€ 113,75
Infiltrazione acido ialuronico	€ 45,50
Infiltrazione cortisone	€ 45,50
Infiltrazione	€ 35,00
Ecografia reumatologica (più di 2 sedi)	€ 117,00
Ecografia reumatologica (2 sedi)	€ 104,00
Ecografia reumatologica (1 sede)	€ 91,00
Prima Visita Reumatologica	€ 108,75
Visita Reumatologica di Controllo	€ 93,75

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2023.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenze/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti

della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi

dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Per 9care S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. Gianluca Solitro

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

.....

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Balance Clinic S.r.l. (di seguito denominato "Società"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 11993890968, con sede legale in Milano (MI), Corso Buenos Aires n. 77, in persona del Legale Rappresentante sig. Luca Piombino, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Terapia del dolore, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Anestesia e Rianimazione Pini dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa di Milano (MI), Corso Buenos Aires n. 77, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'UOC Affari Generali e Legali dell'ASST Gaetano Pini-CTO, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa un accesso settimanale, della durata di quattro ore circa, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso pari a:

Tipologia	Quota riconosciuta all'ASST
Terapia del dolore (a supporto di chirurgia plastica)	da € 100,00 a € 200,00
Visite specialistiche	da € 50,00 a € 75,00

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2023.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenze/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla

presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Per Balance Clinic S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. Luca Piombino

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

.....

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Centro Medico Del Parco S.r.l. (di seguito denominato "Società"), codice fiscale e partita I.V.A. n.06494750968, con sede legale in Monza (MB), via Ramazzotti n. 20, in persona del Legale Rappresentante sig.ra Anna Lombardi, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva e alla UOC 1° Clinica Ortopedica dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa di Monza (MB), via Ramazzotti n. 20, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'UOC Affari Generali e Legali dell'ASST Gaetano Pini-CTO, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa un accesso settimanale, della durata di quattro ore circa, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso pari a:

Tipologia	Quota riconosciuta all'ASST
Prima Visita Ortopedica	€ 105,00
Visita Ortopedica di Controllo	€ 70,00
Infiltrazione	€ 35,00
Infiltrazione ecoguidata	€ 70,00
Bendaggio	€ 35,00

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati. La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2023.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenze/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Per Centro Medico Del Parco S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Anna Lombardi

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

.....

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Cura Medica Hub (di seguito denominato "Società"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 12446760964, con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), via Alfieri n. 7, in persona del Legale Rappresentante sig. Luca Bait, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Traumatologia Sportiva e alla UOC 1° Clinica Ortopedica dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa di Cusano Milanino (MI) via Zucchi n. 9, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'UOC Affari Generali e Legali dell'ASST Gaetano Pini-CTO, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa un accesso settimanale, della durata di quattro ore circa, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso pari a:

Tipologia	Quota riconosciuta all'ASST
Prima Visita Ortopedica	€ 80,00
Visita Ortopedica di Controllo	€ 70,00
Infiltrazione acido ialuronico	€ 50,00
Infiltrazione cortisone	€ 40,00

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2023.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenza/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Per Cura Medical Hub
Il Legale Rappresentante
Sig. Luca Bait

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

.....

CONVENZIONE PER CONSULENZE E PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE

TRA

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (di seguito denominata "ASST Gaetano Pini-CTO"), con sede in Milano (MI), piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliato per la carica;

E

Fisicamente Medica S.r.l. (di seguito denominato "Società"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 09694950966, con sede legale in Landriano (PV), via S. Quirico n. 24, in persona del Legale Rappresentante sig.ra Gaetano Calagna, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità di erogazione di consulenze specialistiche nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da parte del personale medico a rapporto esclusivo afferente alla UOC Ortopedia Oncologica dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in favore degli utenti che si rivolgono alla Società.

ART. 2 – Compensi e Accessi

Le consulenze specialistiche verranno espletate presso la sede operativa di Melegnano (MI) via Roma n. 19, da parte dei Dirigenti Medici autorizzati, il cui nominativo sarà comunicato dall'UOC Affari Generali e Legali dell'ASST Gaetano Pini-CTO, unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UOC.

Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UOC di appartenenza, senza in alcun modo pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale della UOC medesima.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un impegno stimato in circa un accesso settimanale, della durata di quattro ore circa, su chiamata della Società.

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Società si impegna a corrispondere all'ASST Gaetano Pini-CTO, un compenso pari a:

Tipologia	Quota riconosciuta all'ASST
Visite Specialistiche	€ 70,00

ART. 3 - Rendicontazione e Fatturazione

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dalla Società attraverso la predisposizione di un'idonea rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni

Tale documentazione sarà trasmessa dalla Società, mensilmente, all'UOC Accoglienza – CUP– Monitoraggio Libera Professione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, all'indirizzo di posta elettronica: marketinglp@asst-pini-cto.it, al fine dell'emissione della fattura a saldo delle consulenze rese.

ART. 4 - Termini di pagamento

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dalla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'ASST Gaetano Pini-CTO, tramite idoneo avviso di pagamento "PagoPA".

L'Amministrazione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora la Società non adempia entro il termine sopra indicato, l'ASST Gaetano Pini-CTO, si riserva la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

ART.5 – Assicurazione

Gli specialisti dipendenti dell'ASST Gaetano Pini-CTO, per quanto concerne l'attività professionale da essi svolta in esecuzione del presente accordo, sono garantiti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave, giudizialmente accertati.

La Società garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

ART. 6 - Tutela della salute del lavoratore

La Società garantisce il rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

ART. 7 - Trattamento dati

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2023.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata/prorogata solo previo accordo scritto tra le parti.

Non è ammessa l'effettuazione di consulenze/prestazioni al di fuori del periodo di validità del presente accordo. In assenza di formalizzazione di nuovo accordo, qualora venissero effettuate consulenza/prestazioni, non verrà elargito alcun riconoscimento economico ai professionisti interessati. In ogni caso, l'ASST si riserva l'adozione di ogni azione a propria tutela, sia nei confronti della Società che nei confronti del personale interessato.

ART. 9 – Modifiche

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 10 – Inadempimento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla

presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 11 – Recesso

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo PEC. E' fatto salvo il diritto dell'ASST al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 12 - Clausola Risolutiva

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

La Società si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo dell'ASST, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto all'ASST medesima.

La Società si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST per l'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST e la Società, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra la Società e i professionisti interessati nello svolgimento dell'attività in parola.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte dell'ASST di ogni azione a propria tutela.

ART. 13 - Imposta di Bollo e Registro

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico della Società. Sono altresì a carico della Società eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative.

Le prestazioni/consulenze oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art.10, comma n. 18, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Società, ai sensi dell'art.2, all. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e s.m.i..

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

ART. 14 - Foro Competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

ART.15 - Disposizioni finali

L'ASST e la Società attestano che ogni clausola della presente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime.

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Letto, approvato e sottoscritto

Data della firma digitale

Per Fisicamente Medica S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. Gaetano Calagna

.....

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

.....